

N. R.G. P.U.67/2025

**Tribunale Ordinario di Ferrara****IL TRIBUNALE**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Anna Ghedini Presidente est.
dott. Costanza Perri Giudice
dott. Marianna Cocca Giudice

nel procedimento n. r.g. P.U. **67/2025** relativo al ricorso per omologa di accordo di ristrutturazione promosso da
rappresentata e difesa, ai fini del presente procedimento,
e dall'Av .

ha pronunciato la presente

SENTENZA

– società avente ad oggetto la fusione di leghe leggere, la produzione di componenti destinati a tutte le tipologie di prodotti industriali, le lavorazioni meccaniche, nonché la progettazione e costruzione di stampi e attrezzature per diverse tipologie – con ricorso depositato in data 08 settembre 2025 ha chiesto al Tribunale di Ferrara “... di voler omologare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 23, comma 2, 40, 48, 57 e 61 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), gli accordi di ristrutturazione dei debiti proposti dalla società ...”, chiedendo altresì “... che gli effetti degli accordi di ristrutturazione dei debiti siano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici, previa verifica del superamento della soglia dei creditori aderenti pari al 60%, come prescritto dall'art. 23, comma 2, CCII in combinato disposto con l'art. 61 CCII, ovvero, in via subordinata, previa verifica del superamento della soglia dei creditori aderenti pari al 75%, come previsto dall'art. 61 CCII.”;

Unitamente al suddetto ricorso, la società ha depositato, tra gli altri documenti:

- (i) il Piano di risanamento definitivo datato 20 luglio 2025, redatto secondo i criteri previsti dal combinato disposto degli artt. 56 e 57, comma 2, CCII;
- (ii) l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 39, comma 1, CCII;
- (iii) la relazione di attestazione redatta ai sensi dell'art. 57, comma 4, CCII;
- (iv) le adesioni dei creditori al Piano proposto, articolate in n. 11 categorie (classi) costituite in base alla posizione giuridica e agli interessi economici omogenei, ottenute all'esito delle trattative svoltesi nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi, ex art. 12 CCII;

Il ricorso oggetto del presente procedimento unitario n. 67/2025 si inserisce, senza soluzione di continuità, nel percorso di risanamento dell'impresa perseguito mediante accordi con i creditori nell'ambito della Composizione Negoziata della Crisi, di cui all'art. 12 CCII, finalizzata a favorire l'emersione tempestiva della situazione di crisi cui la società aveva fatto ricorso in data 31 maggio 2024, anche in virtù dell'interessamento del
e della manifestata disponibilità di quest'ultimo ad assumere la gestione dell'impresa, nell'ottica della conservazione dei livelli occupazionali; nell'ambito del predetto



procedimento di CNC (R.G. Vol. 2169/2024), la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ferrara aveva nominato, in qualità di Esperto, il dott. di Ferrara in data 16 giugno 2024.

Nel corso della procedura di Composizione Negoziata della Crisi, la T ha concesso in affitto di azienda l'intero compendio aziendale alla , società di nuova costituzione (newco) appartenente al , con contratto in autentica di firme sottoscritto in data 29 luglio 2024 e registrato a Bologna il 5 agosto 2024, per un corrispettivo di € 45.000,00 mensili oltre IVA.

L'affitto ha avuto ad oggetto:

- (i) i cespiti di proprietà e/o nella disponibilità e nel godimento della concedente, con esclusione di taluni macchinari oggetto di contratti di locazione finanziaria;
- (ii) i contratti di lavoro relativi ai dipendenti trasferiti;
- (iii) i contratti funzionali all'esercizio dell'impresa e le polizze assicurative;
- (iv) i contratti in essere con la clientela di .

Il contratto di affitto, avente durata iniziale di sei mesi, prevede una facoltà di proroga per ulteriori sei mesi a favore dell'affittuaria e ha sino ad oggi consentito la prosecuzione dell'attività d'impresa. Esso contempla, altresì, una offerta di acquisto dell'intero compendio aziendale da parte dell'affittuaria per un corrispettivo di € 5.000.000,00, dal quale scomputare i canoni di affitto già corrisposti, con diritto di prelazione riconosciuto in favore della medesima affittuaria.

- In data 25 marzo 2025, la società ha presentato una proposta vincolante di acquisto delle rimanenze di magazzino di , oggetto del contratto di , prevedendo che il prezzo fosse determinato quale differenza tra l'importo complessivo di € 4.400.000,00 e il corrispettivo già dovuto in relazione alle merci ritirate ai sensi del predetto contratto. L'attuazione dell'acquisto è stata prevista entro quindici giorni successivi al perfezionamento della compravendita del compendio aziendale. Resta fermo il diritto di di emettere note di debito a carico di per materiali scartati a causa di vizi, difetti o non conformità, nonché per costi di manutenzione straordinaria e ripristino sostenuti in relazione ai beni e agli impianti facenti parte del compendio aziendale, entro il limite massimo di € 600.000,00.
- In data 13 maggio 2025, la società affittuaria ha presentato una proposta vincolante irrevocabile di acquisto del compendio aziendale di , rideterminando il corrispettivo complessivo in € 3.000.000,00. Con il medesimo documento, la ha altresì proposto:
 - (i) di acquistare le rimanenze di magazzino alle medesime condizioni precedentemente indicate;
 - (ii) di subentrare, con ogni effetto ai sensi dell'art. 2112 c.c., in tutti i rapporti di lavoro subordinato afferenti al compendio aziendale affittato, a seguito della scadenza della avviata da per cessazione dell'attività, il tutto subordinatamente al perfezionamento dell'acquisto del compendio aziendale;
 - (iii) di acquisire la disponibilità dell'immobile nel quale è esercitata l'attività aziendale, in forza degli accordi in corso con le società di leasing (, e).
- Nel corso della procedura di Composizione Negoziata della Crisi, la società ha beneficiato delle misure protettive di cui all'art. 18 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), confermate con Decreto del Tribunale di Ferrara del 18 novembre 2024, per la durata di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione sul Registro delle Imprese dell'istanza di applicazione delle stesse misure. Successivamente, dette misure sono state prorogate, ai sensi dell'art. 19, comma 5, CCII, per ulteriori 120 giorni, con Decreto del Tribunale di Ferrara del 10 febbraio 2025.



- Con Decreto del 9 giugno 2025, il Tribunale di Ferrara, visto l'art. 22 CCII, ha autorizzato la vendita del compendio aziendale affittato, oggetto di offerta di acquisto da parte di _____, *"... in deroga all'art. 2560 c.c., così come formulata all'art. 10 del contratto di affitto di azienda del 29 luglio 2024 e successivamente ridefinita con le proposte del 25 marzo 2025 e del 13 maggio 2025 ..."*. La proposta di acquisto originariamente contenuta nell'art. 10 del contratto di affitto di azienda del 29 luglio 2024 risultava subordinata alle seguenti condizioni sospensive:
 - (i) Ottenimento, da parte di _____, dell'autorizzazione prevista dall'art. 22, comma 1, lett. d), CCII al trasferimento del compendio aziendale senza gli effetti di cui all'art. 2560, comma 2, c.c., durante o a seguito della procedura di Composizione Negoziata;
 - (ii) Mantenimento, in capo a _____, di un regolare rapporto di fornitura con _____, condizione che si considera soddisfatta qualora i volumi produttivi risultino almeno pari al 50% della media dei volumi degli ultimi tre anni;
 - (iii) Perfezionamento e omologa, da parte del Tribunale competente (ove necessaria in relazione alla specifica forma di accordo), di accordi definitivi con i creditori di _____, nel contesto della Composizione Negoziata ovvero a seguito di eventuale procedura concorsuale in consecuzione, tali da garantire la conservazione degli effetti degli atti compiuti nel corso della Composizione Negoziata, ai sensi dell'art. 24, comma 1, CCII, e da integrare un quadro complessivo, consolidato e protetto, di ristrutturazione della debitoria di _____;
 - (iv) Autorizzazione da parte della Regione Emilia-Romagna al subentro di _____ nei contributi erogati in riferimento ai beni mobili e immobili ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e successive modifiche ed integrazioni;
 - (v) Riconoscimento, da parte della Regione Emilia-Romagna, a favore di _____, di adeguati contributi per la formazione dei dipendenti, in relazione ai cambiamenti produttivi (di processo e di prodotto) connessi al trasferimento dell'azienda, come consentito dalle agevolazioni attualmente applicabili.

Con il richiamato Decreto di nomina del 9 settembre 2025, il Tribunale di Ferrara ha disposto, tra le altre prescrizioni, che lo scrivente:

"... riferisca immediatamente al Tribunale in merito a ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda, nonché in ordine a qualsiasi circostanza o condotta della società debitrice tali da poter pregiudicare una soluzione efficace della crisi ...";
depositi, entro sette giorni antecedenti l'udienza fissata, *"... un parere sulla sussistenza dei presupposti per l'omologazione degli accordi, anche ai fini dell'estensione di cui all'art. 61 CCII ..."*.

** ** **

Come precisato nel ricorso introduttivo, _____ rappresenta un'azienda storica, di comprovata eccellenza nel settore della pressofusione in alluminio, riconosciuta per l'elevato livello qualitativo delle proprie lavorazioni per conto terzi, in particolare nel comparto automotive. Grazie agli ingenti investimenti in alta tecnologia, la società ha progressivamente ampliato il proprio ambito operativo, sviluppando l'attività non soltanto a livello nazionale ma anche internazionale, acquisendo una posizione di rilievo sul mercato di riferimento.

L'oggetto sociale comprende la fusione di leghe leggere, la produzione di componenti per ogni tipologia di prodotti industriali, le lavorazioni meccaniche, nonché la progettazione e costruzione di stampi ed attrezzature per le più varie destinazioni produttive. Nel corso degli anni, _____ ha intrattenuto relazioni commerciali di primaria importanza con imprese leader a livello mondiale nel settore automotive e, in particolare, con il gruppo canadese-austriaco _____, operatore di riferimento internazionale e principale cliente della società.



Nel proprio ricorso, la _____ ha individuato le cause della crisi che l'hanno interessata, ricondotte sinteticamente a una grave contrazione del fatturato previsionale, connessa al modello di business adottato e all'inadeguatezza di taluni assetti organizzativi, tra cui la carenza di strumenti e funzioni aziendali di risk management.

Alla chiusura dell'esercizio 2023, l'attività produttiva aveva registrato una sensibile riduzione delle previsioni di produzione e di vendita, determinata dalla fluttuazione – in particolare, contrazione – degli ordinativi del principale cliente _____, riconducibile, con ogni probabilità, anche agli effetti della crisi globale che, negli ultimi anni, ha interessato il settore automotive.

L'analisi complessiva della situazione societaria, condotta con il supporto degli advisor nominati, e alla luce delle criticità già emerse in sede di valutazione dell'adeguatezza degli assetti societari, ha evidenziato il concorrere di una pluralità di fattori determinanti lo stato di crisi della società – sebbene in prospettiva – caratterizzato dalla compresenza di due circostanze rilevanti:

- (i) la sussistenza della continuità aziendale e il sostanziale regolare adempimento delle obbligazioni da parte di _____;
- (ii) la previsione dell'impossibilità di far fronte, nel successivo arco temporale di dodici mesi, al regolare soddisfacimento delle proprie obbligazioni.

Tale situazione ha reso necessario predisporre un piano di risanamento volto a consentire la rinegoziazione delle obbligazioni in scadenza (in particolare quelle derivanti da contratti di leasing e da finanziamenti bancari) e un piano industriale idoneo ad ammortizzare gli effetti negativi della volatilità del fatturato nei rapporti con il principale cliente _____, anche mediante una maggiore diversificazione della clientela e il reperimento di un partner industriale strategico.

L'impossibilità di un rapido risanamento in autonomia ha reso indispensabile l'individuazione di un soggetto industriale in grado di rilanciare l'attività aziendale, intervenendo per eliminare i fattori generatori della crisi.

A seguito di numerose interlocuzioni con operatori economici potenzialmente interessati, nel mese di aprile 2024 si è concretizzata la possibilità di una partnership industriale con la _____ di _____, primario gruppo leader nel settore di riferimento.

In tale contesto, sono stati stipulati accordi con la _____, per il tramite della società _____, newco appartenente al medesimo gruppo, aventi ad oggetto l'affitto del compendio aziendale e la cessione condizionata dello stesso, finalizzati a garantire la continuità produttiva e occupazionale e a favorire il superamento della crisi mediante la gestione indiretta dell'azienda.

La società _____ ha presentato una proposta di accordo con i creditori fondata su un Piano di risanamento volto a preservare la continuità indiretta dell'attività aziendale, garantita sino ad oggi mediante il contratto di affitto di azienda stipulato in data 29 luglio 2025 con la società _____.

Il Piano, avente come data di riferimento il 31 gennaio 2025, prevede il realizzo complessivo di attività per un importo pari a € 7.777.077,00, derivante dalle seguenti componenti:

- (i) Corrispettivo di cessione del compendio aziendale, per un valore netto di € 2.785.000,00, corrispondente al prezzo pattuito di € 3.000.000,00 dal quale sono stati detratti i canoni di affitto già incassati, imputati in conto prezzo di cessione;
- (ii) Corrispettivo per la cessione delle rimanenze di magazzino, per un valore netto di € 3.800.000,00, pari all'importo convenuto di € 4.400.000,00, dal quale è stato detratto il valore complessivo di € 600.000,00 relativo alle note di addebito concordate tra le parti a titolo di vizi, non conformità e interventi di manutenzione e ripristino;
- (iii) Corrispettivo previsto per l'esercizio del diritto di opzione all'acquisto dell'azienda, come disciplinato contrattualmente;
- (iv) Incasso dei crediti commerciali maturati e da riscuotere;
- (v) Recupero di crediti di diversa natura, comprendenti crediti tributari, previdenziali e depositi cauzionali;
- (vi) Disponibilità liquide esistenti alla data di riferimento.



Attivo	Valori a Piano
Corrispettivo di cessione azienda	
Esercizio diritto di opzione	
Cessione rimanenze	
Crediti commerciali	
Crediti tributari/erariali	
Crediti diversi	
Disponibilità bancarie	
Disponibilità di cassa	
Totale	7.777.077

Il Piano di risanamento evidenzia passività complessive pari a € 22.449.254,00, così articolate:

- € 375.785,00 per oneri di procedura, da corrispondere integralmente;
- € 413.014,00 relativi a rischi specifici di certa quantificazione, a fronte di uno stanziamento complessivo di € 494.000,00;
- € 1.541.605,00 riferiti a creditori estranei all’accordo (dipendenti, erario e previdenza), i quali dovranno essere soddisfatti integralmente ai sensi dell’art. 57, comma 3, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

La ricorrente prevede il pagamento integrale di tali passività entro il 31 dicembre 2025, come di seguito specificato:

- Dipendenti, per complessivi € 1.337.107,00;
- Erario, per € 79.929,00 a titolo di ritenute d’acconto e € 2.741,00 per imposta sostitutiva sul TFR. Inoltre, nel fondo rischi specifici è stata accantonata la somma di € 35.000,00 a copertura di debiti integrativi rispetto ai valori contabili originari, derivanti da cartelle esattoriali notificate nel corso dell’esercizio 2025, per le quali sono stati richiesti sgravi parziali. Pertanto, la somma complessivamente destinata all’Erario ammonta a € 117.670,00, importo ritenuto coerente all’esito delle interlocuzioni intervenute tra lo scrivente e l’Agenzia delle Entrate;
- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), per € 16.700,00;
- Fondi di previdenza complementare, per € 105.129,00.

A seguito delle riduzioni e stralci previsti per le diverse categorie di creditori interessate dal Piano, è prevista una soddisfazione complessiva per un ammontare residuo di € 5.365.687,00, da ripartirsi in misura percentuale differenziata tra le undici categorie in cui i creditori sono stati suddivisi, come segue:

1. Fornitori strategici — comprendenti soggetti (stampisti ed altri) le cui forniture hanno garantito la continuità indiretta dell’attività oggetto dell’affitto di azienda — ai quali il Piano prevede il pagamento integrale (100%) del credito entro il 31 dicembre 2025;
2. Fornitori privilegiati — costituiti da creditori titolari di privilegio ex art. 2751-bis, n. 2 e n. 5, c.c. — ai quali è parimenti riconosciuto il pagamento del 100% del credito entro il 31 dicembre 2025;
3. Fornitori chirografari — creditori per forniture di beni e servizi privi di garanzie reali o privilegiate — ai quali è attribuito il pagamento del 21% del credito entro il 31 dicembre 2025;
4. Creditori finanziari titolari di privilegio speciale su determinati beni, ai quali il Piano riconosce il pagamento del 40% del credito, così articolato:
 - o una prima quota pari al 46,79% da corrispondersi entro il 31 dicembre 2025;



- la parte residua (53,21%) mediante cessione pro solvendo dei crediti vantati da _____ verso _____, derivanti dalla cessione delle rimanenze di magazzino.

Quest'ultima provvederà al pagamento mediante tre rate annuali di pari importo, con scadenze rispettivamente al 31 dicembre 2026, 31 dicembre 2027 e 31 dicembre 2028, garantite da fidejussione corporate.

Le medesime modalità di pagamento sono previste anche per i crediti rientranti nelle categorie n. 5, n. 6 e n. 7, come dettagliato nel prosieguo del Piano.

Proseguendo nella disamina del Piano, si rileva che i creditori aderenti sono stati ulteriormente suddivisi in categorie omogenee in base alla natura giuridica dei rispettivi crediti e alle garanzie da essi assistite.

Il livello di soddisfazione previsto per ciascuna categoria è così determinato:

5. Crediti finanziari assistiti da privilegio speciale e da privilegio generale mobiliare per i quali il Piano prevede il pagamento del 44% del credito.

All'interno di tale categoria figura unico creditore la _____, il cui credito risulta assistito da duplice privilegio:

- privilegio speciale mobiliare, limitatamente alla quota garantita da beni determinati;
- privilegio generale mobiliare sulla parte residua, ai sensi dell'art. 8-bis del D.L. n. 3/2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 33/2015.

6. Crediti finanziari assistiti da privilegio generale mobiliare, per i quali il Piano dispone il pagamento del 40% del credito.

In tale categoria è ricompreso unico creditore la _____, i cui crediti godono del privilegio generale mobiliare previsto dall'art. 8-bis del D.L. n. 3/2015, convertito nella L. n. 33/2015.

Analogamente a quanto previsto per la categoria precedente, si tratta di erogazioni dirette da parte di soggetti pubblici, circostanza che conferisce ai relativi crediti, sin dalla loro origine, il beneficio della prelazione generale.

7. Crediti finanziari chirografari assistiti da garanzie statali, ai quali il Piano attribuisce il pagamento del 40% del credito.
8. Crediti finanziari chirografari, per i quali è previsto il pagamento del 40% del credito entro il 31 dicembre 2025.
9. Crediti finanziari chirografari derivanti da contratti di leasing su beni strumentali, ai quali il Piano riconosce il pagamento del 10% del credito entro il 31 dicembre 2025.
10. Altri crediti chirografari, per i quali è prevista una soddisfazione pari al 5% del credito entro il 31 dicembre 2025.

11. Creditori postergati, per i quali il Piano non prevede alcuna attribuzione o riparto.

Dalle passività è stata esclusa la posta relativa al credito vantato dalle società di leasing con riferimento alla componente immobiliare, la quale costituisce oggetto di datio in solutum a favore delle concedenti, con conseguente liberazione di _____ dai debiti connessi ai contratti di locazione finanziaria. Tale situazione, consolidata nella proposta di accordo accettata in data 07/08/2025 dalle società concedenti _____ e _____ ha permesso a _____ di liberarsi dai debiti nei confronti delle società di leasing per un ammontare prossimo a 15 milioni di euro riferiti a crediti finanziari, consentendo la fruizione dei beni immobili da parte di _____, la quale, in forza di accordi separati, potrà acquisire i beni oggetto dei contratti risolti. Nel contesto della composizione negoziata della crisi, le società di leasing hanno infatti concordato la risoluzione dei rapporti contrattuali con _____ subordinatamente all'omologazione degli accordi di



ristrutturazione del debito, al trasferimento dell'azienda e all'attribuzione all'aggiudicatario del compendio aziendale di un diritto di locazione sull'immobile comprensivo di diritto di acquisto. L'accordo di risoluzione contrattuale e di datio in solutum resta, tuttavia, subordinato all'ottenimento di specifico atto di assenso, nullaosta o atto equipollente da parte della regione Emilia-Romagna, che confermi che tale atto non determini revoca né futura revocabilità dei fondi pubblici erogati ai sensi dell'ordinanza n.57/2012 del Commissario Delegato. Il Nulla osta della Regione risulta pervenuto in data 27.10.25 come da mail depositata dalla ricorrente.

È stato stanziato un fondo rischi per € 494.000, che va considerato specifico per l'importo di € 413.014 relativamente a passività già ritenute attuali che dovranno essere pagate a scadenza (spese professionali, perdite su crediti, imposte, comprensivo di uno stanziamento di € 135.000 quale perdita sul credito A2A a riduzione del deposito cauzionale da incassare), residuando la sola somma di € 80.896 quale fondo generico a copertura di imprevisti che si potranno manifestare nel corso dell'esecuzione del Piano.

Gli stessi attestatori osservano che la capienza residua del predetto fondo risulta contenuta e, pertanto, *"...meritevole di un attento monitoraggio in sede di esecuzione, al fine di prevenire eventuali tensioni in caso di sopravvenienze ulteriori..."*.

Detto fondo, tuttavia, potrebbe essere implementato nel caso in cui l'entità delle note di addebito che potrà emettere a carico di per scarti e non conformità delle rimanenze acquistate risultasse inferiore al limite massimo di € 600.000 concordato fra le parti1.

I creditori estranei dovranno essere pagati integralmente secondo le previsioni di cui all'art. 57 comma 3 lettera del CCII.

La norma richiamata prevede che gli accordi debbano risultare idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:

- a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data,
- b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.

Le disponibilità immediate ammontano, in base al Piano di risanamento che considera i dati al 31/01/2025, ad € 3.926.4122; le spese ed altri oneri prededucibili ammontano ad € 375.785, con scadenze negoziate fra le parti, ed i fondi per rischi specifici ammontano ad € 413.014; il debito complessivo nei confronti dei creditori estranei all'accordo ammonta ad € 1.541.605, di cui € 1.337.107 verso i dipendenti ed € 204.498 verso Erario e Previdenza; è di tutta evidenza che la manovra finanziaria conseguente alla esecuzione del Piano determina le condizioni per ritenere l'accordo idoneo ad assicurare il pagamento dei creditori estranei nei termini di legge, come agevolmente si ricava dal prospetto che segue:

	Disponibilità	Prededuzioni + estranei
Disponibilità finanziarie:	€ 3.926.412	
Corrispettivo cessione azienda	€ 2.785.000	
Disponibilità bancarie	€ 1.141.412	
Prededuzioni		
Oneri gestione procedura		€ 375.785
Fondi rischi		€ 413.014
Creditori estranei		
Dipendenti		€ 1.337.107
Erario e Previdenza		€ 204.498
Totale prededuzioni + estranei		€ 2.330.404
residuo disponibilità	€ 1.596.008	

5. Le adesioni pervenute.



Il Piano di Risanamento è stato inviato a tutti i creditori raggruppati per categorie di appartenenza, unitamente agli accordi di ristrutturazione dei debiti, ed è stato approvato mediante scambi e formalizzazione a mezzo PEC degli accordi stessi; per i creditori stranieri senza domicilio in Italia lo scambio è avvenuto a mezzo e-mail ordinaria.

Alla data della presente relazione sono pervenute le adesioni dei creditori -tutte riscontrate dallo scrivente- di seguito sintetizzate con riferimento alle specifiche categorie:

RIEPILOGO ADESIONI				
CLASSE		% ADESIONE	TOTALE ADERENTI	TOTALE CATEGORIA
1	FORNITORI STRATEGICI	100%	€ 559.300,00	€ 559.300,00
2	FORNITORI PRIVILEGIATI	100%	€ 87.556,00	€ 87.556,00
3	FORNITORI CHIROGRAFARI	81%	€ 5.774.868,00	€ 7.090.004,00
4	CREDITI FINANZIARI: PRIVILEGI SPECIALI MOBILIARI	100%	€ 1.148.071,00	€ 1.148.071,00
5	CREDITI FINANZIARI: PRIVILEGI SPECIALI E GENERALI MOBILIARI	100%	€ 700.000,00	€ 700.000,00
6	CREDITI FINANZIARI: PRIVILEGI GENERALI MOBILIARI	100%	€ 696.321,00	€ 696.321,00
7	CREDITI FINANZIARI: CHIROGRAFARI CON GARANZIE STATALI	100%	€ 4.876.370,00	€ 4.876.370,00
8	CREDITI FINANZIARI: CHIROGRAFARI	100%	€ 16.647,00	€ 16.647,00
9	CREDITI FINANZIARI: SOCIETÀ LEASING STRUMENTALI	100%	€ 654.752,00	€ 654.752,00
10	ALTRI CREDITI CHIROGRAFARI	69%	€ 2.196.343,00	€ 3.196.343,00
11	CREDITORI POSTERGATI	100%	€ 1.012.500,00	€ 1.012.500,00
			€ 17.722.728,00	€ 20.037.864,00

In tutte le categorie di creditori è stata raggiunta la soglia del 60% delle adesioni, mentre la soglia più elevata del 75% non risulta conseguita nella categoria n. 10, denominata “altri crediti chirografari”. La peculiarità dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa proposto dalla società ricorrente, nonché la formazione delle categorie di creditori da essa individuate, consentono di ritenere integrati i presupposti di legge ai fini dell’omologazione. Tale conclusione trova conferma nel combinato disposto degli articoli 61, comma 2, lettera c), e 23, comma 2, lettera b), del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII).

Il primo dei citati articoli prevede, ai fini dell’estensione degli effetti dell’accordo anche ai creditori non aderenti, che la percentuale dei crediti facenti capo ai creditori aderenti debba rappresentare “...il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria...”. Il secondo, invece, dispone che “...La percentuale di cui all’art. 61, comma 2, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto o se la domanda di omologazione è proposta nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all’articolo 17, comma 8...”.

Nel caso di specie, la domanda di omologazione è stata presentata dalla ricorrente in data 8 settembre 2025, ossia entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui all’art. 17, comma 8, secondo capoverso, CCII, effettuata in data 10 luglio 2025, come confermato dallo stesso Esperto, Dott.

. Quest’ultimo ha infatti precisato di “...aver depositato in data 10/07/2025 la relazione finale dell’Esperto, ex art. 17, comma 8, CCII, sia sulla piattaforma telematica della composizione negoziata, sia presso il Tribunale di Ferrara...”, nella quale, nelle Considerazioni Conclusive, ha dato atto che “...è possibile ritenere che vi siano concrete possibilità di esecuzione del piano. La Società è in attesa di ricevere l’adesione al piano da parte del ceto bancario. Lo scrivente, alla luce di quanto esposto, precisa di aver inizialmente ravvisato concrete prospettive di risanamento e, pertanto, di aver dato corso alle trattative. La soluzione individuata dalla Società, consistente nell’affitto e nella successiva vendita dell’azienda, è parsa infatti idonea al risanamento e concretamente perseguibile. La vendita dell’azienda, oltre a preservare i posti di lavoro e il valore degli asset, consente di sottoporre un piano di maggiore convenienza per il ceto creditorio. Le trattative si sono svolte tra le parti nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza. L’adesione all’Accordo di Ristrutturazione consente il miglior soddisfacimento dei creditori rispetto all’ipotesi di Liquidazione Giudiziale. Allo stato, la Società prevede di concludere accordi di ristrutturazione



dei debiti ad efficacia estesa in misura idonea alla presentazione della domanda di omologazione quale soluzione ex art. 23, comma 2, lettera b), CCII, idonea al superamento della situazione di cui all'art. 12 CCII...".

In data 15 luglio 2025 è stato notificato, da parte della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), il provvedimento di archiviazione dell'istanza di composizione negoziata della crisi.

Ciò premesso, appare opportuno formulare alcune considerazioni in ordine alle adesioni conseguite con riferimento alla categoria n. 7 – creditori finanziari chirografari assistiti da garanzie statali, nonché alla categoria n. 10 – altri creditori chirografari, come di seguito specificato.

La categoria n. 7, destinataria di un pagamento nella misura del 40% dei crediti, ha conseguito il 100% delle adesioni. Gli istituti di credito ricompresi in tale categoria beneficiano della garanzia statale prestata dal _____ – e, per una sola posizione, da _____ – la cui eventuale escussione avrebbe determinato la nascita di un credito diretto dell'Ente garante nei confronti della società ricorrente _____, assistito da privilegio generale mobiliare di primo grado.

Alla data di deposito della domanda di omologazione, non risultava pervenuta alcuna comunicazione di escussione delle garanzie da parte degli istituti di credito garantiti dal _____, né alcuna comunicazione di surroga da parte di quest'ultimo; di conseguenza, il predetto Ente non risultava, allo stato, creditore diretto della società.

L'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto, cui i creditori hanno prestato adesione, dispone espressamente all'art. 2, rubricato "Efficacia dell'accordo", quanto segue:

"...L'efficacia del presente Accordo è altresì sospensivamente e risolutivamente condizionata alla mancata approvazione da parte di _____, _____ e degli altri terzi garanti pubblici dell'Accordo, nonché di _____, con relativa rinuncia ad azioni di regresso e/o di rivalsa, a qualsivoglia titolo, nei confronti della Società, a seguito dell'escussione totale o parziale della garanzia pubblica..."

All'interno della categoria n. 7 sono ricompresi i creditori di seguito elencati, con indicazione dell'Ente garante e della percentuale di garanzia accordata:

CATEGORIA 7) CREDITI FINANZIARI: CHIROGRAFARI CON GARANZIE STATALI			
Nominativo creditore	Valore		garantito
	4.876.370		

Alla data di deposito della presente relazione non risulta pervenuto il benestare all'accordo transattivo da parte del garante pubblico _____, il quale sarebbe risultato idoneo a neutralizzare il rischio di eventuali azioni di regresso o di rivalsa.

Allo stato non risulta ancora pervenuta la approvazione di _____ ma essa, come previsto negli accordi, non incide sulla omologa bensi' direttamente sulla efficacia dei contratti stipulati con i creditori.

Diversamente, l'adesione all'accordo espressa da _____, che risulta essere creditore diretto all'interno della categoria n. 5, consente di ritenere conseguito il benestare ai fini della *"...rinuncia ad azioni di regresso e/o di rivalsa, a qualsivoglia titolo, verso la Società a seguito dell'escussione totale o parziale della garanzia pubblica..."*, con riferimento alla posizione di garanzia prestata in favore del creditore finanziario _____, inserito nella categoria n. 7.



Il Commissario giudiziale ha espresso perplessità circa la corretta formazione, essenziale ai fini del perfezionamento del meccanismo e art. 61 comma 1 CCII, della classe 10.

La predetta categoria risulta così composta:

- _____, che ha aderito all'accordo proposto, risulta titolare di un credito pari a € 1.507.500, relativo a un prestito obbligazionario (porzione residuale) sottoscritto e versato; si tratta, pertanto, di un credito di natura strettamente finanziaria;
- DEPOSITO CAUZIONALE, riferito alla posizione del creditore _____, che non ha aderito all'accordo proposto e risulta titolare di un credito di € 1.000.000, derivante dal deposito cauzionale prestato a garanzia del contratto di appalto del 14 ottobre 2015 (avente ad oggetto la ricostruzione e il miglioramento sismico di fabbricati ad uso produttivo), di cui è stata documentata la corretta esecuzione. Il medesimo creditore _____ risulta, altresì, inserito nella categoria n. 3 – “*fornitori chirografari*”, destinataria di un pagamento pari al 21% del proprio credito di € 830.035, quale residuo corrispettivo non pagato in relazione al medesimo contratto di appalto. Il credito derivante dal deposito cauzionale costituisce, dunque, garanzia contrattuale correlata a una prestazione correttamente eseguita dal medesimo creditore;
- _____, che ha aderito all'accordo proposto, risulta titolare di un credito pari a € 688.843, in qualità di garante del creditore _____ (inserito nella categoria n. 4 – crediti finanziari assistiti da privilegi speciali mobiliari – destinataria di un pagamento nella misura del 40% del proprio credito, pari a € 1.148.071). Il credito vantato da _____ costituisce strumento finanziario di garanzia a sostegno del rimborso del finanziamento erogato da altro creditore (_____).

In relazione alla formazione della categoria n. 10, nella quale risulta collocata la posizione di un soggetto non aderente al quale verrebbero estesi gli effetti dell'accordo ai sensi dell'art. 61, comma 1, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), non possono essere condivise le perplessità del commissario: il credito di _____ verso la debitrice può essere distinto in due voci. La prima voce di credito attiene alle prestazioni rese in forza e ha causa di prezzo delle prestazioni, per cui la creditrice per tale importo è stata inserita correttamente nella classe 3 relativa ai fornitori non strategici in quanto non funzionali alla continuazione della attività di impresa. L'altro credito attiene alla pretesa restitutoria del deposito cauzionale: tale credito non condivide la stessa natura del credito da fornitura di servizi ma ha una causa economico-giuridica di garanzia e la scelta di inserirlo nella classe 10 non appare priva di coerenza e sistematicità.

Quanto alla ricorrenza dei presupposti e art. 61 e art. 23 comma 2 lett. b) CCII in sostanza la ricorrente invoca l'effetto ex art. 61 con la agevolazione del 23 (percentuale abbassata al 60%) per una sola classe che è la n. 10 per la quale si è raggiunta la percentuale del 69% e non già del 75%: sotto tale profilo il ricorso è tempestivo rispetto al termine ex art. 23 CCII.

V'è da chiedersi se i presupposti per la omologa devono sussistere al momento della pronuncia della stessa o al momento del deposito del ricorso: il meccanismo del cram down sembrerebbe fare propendere per la prima ipotesi.

Ma forse lo stesso non si può dire per il meccanismo agevolativo di cui all'art. 61 in combinato disposto con l'art. 23: in questo caso si tratta di una deroga al principio consensualistico che consente di estendere la efficacia dell'accordo a soggetti che non vi hanno aderito al ricorrere di talune condizioni. Deroga che è rafforzata perché la soglia di adesioni che si debbono raggiungere all'interno di ciascuna classe per avere la estensione degli effetti non è quella ordinaria ex art. 61 del 75% ma quella ridotta del 60%.

Questo purché gli accordi si siano conclusi nell'ambito della composizione negoziata oppure entro sessanta giorni dalla conclusione della stessa (id est deposito della relazione finale dell'esperto): l'agevolazione trova la sua causa nell'intento di favorire il buon esito delle trattative ed agevolare le composizioni della crisi che trovino la loro origine nella iniziativa del debitore di instaurare la composizione negoziata; ritiene il legislatore evidentemente che se gli accordi si sono formalizzati



entro sessanta giorni dalla fine della composizione essi vadano ricondotti alle trattative in essa svolte e non vi sia soluzione di continuita' fra i due eventi.

In merito al profilo della convenienza della proposta rispetto all'ipotesi alternativa di apertura della liquidazione giudiziale della società , il Piano contempla una specifica comparazione tra quanto prospettato ai creditori nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione e quanto gli stessi potrebbero verosimilmente conseguire in caso di liquidazione giudiziale.

Tale comparazione è stata condotta sulla base di determinati presupposti tecnici e valutativi, di seguito sinteticamente illustrati:

(i) I beni aziendali sono stati stimati secondo le risultanze della perizia redatta dall'Ing. , tecnico incaricato dalla società, il quale ha determinato sia il valore in ipotesi di continuità aziendale, sia il corrispondente valore base d'asta applicabile in contesto liquidatorio, quantificato in € 2.433.060.

Il suddetto valore è stato ulteriormente ridotto del 25% al fine di tenere conto delle dinamiche tipiche delle vendite coattive, nelle quali l'aggiudicazione avviene frequentemente a importi inferiori rispetto ai valori stimati.

(ii) Le rimanenze di magazzino sono state determinate su base proporzionale rispetto al valore in continuità aziendale alla data di riferimento del Piano (31 gennaio 2025), applicando i valori originariamente periziati dall'Ing. : € 8.079.405 quale valore in continuità e € 1.550.310 quale valore in ipotesi di liquidazione giudiziale. Applicando la medesima proporzione al valore residuo del magazzino in continuità al 31/01/2025, pari a € 1.744.015, il corrispondente valore in caso di liquidazione giudiziale risulta pari a € 334.649, come segue:

$$(1.550.310 / 8.079.405) \times 1.744.015 = 334.649.$$

(iii) I crediti commerciali sono stati svalutati del 25%, in considerazione del fisiologico deterioramento del grado di esigibilità tipico dei contesti liquidatori.

(iv) Il valore dei crediti tributari è stato azzerato, in quanto, nell'ipotesi liquidatoria, l'Erario non risulterebbe soddisfatto, rendendo di fatto impraticabile il recupero del credito sia mediante compensazione sia attraverso istanza di rimborso.

(v) I crediti diversi, costituiti da un deposito cauzionale A2A relativo alla fornitura di utenze aziendali, sono stati svalutati prudenzialmente del 50%, tenuto conto della concreta possibilità che l'operatore trattienga parte dell'importo a titolo di conguaglio e/o penalità contrattuale.

(vi) Con riferimento alla responsabilità degli organi sociali, non sono stati valorizzati eventuali flussi attivi derivanti da azioni risarcitorie nei confronti degli organi gestionali o di controllo, in ragione della limitata probabilità di successo di tali iniziative, come dettagliatamente motivato nella relazione di attestazione e nel Piano stesso.

Sulla base dei suddetti presupposti, l'attivo disponibile è stato quantificato in complessivi € 4.626.648, come di seguito sintetizzato:

Attivo in ipotesi di LG	Ipotesi liquidatoria
Corrispettivo di cessione azienda	
Esercizio diritto di opzione	
Cessione rimanenze	
Crediti commerciali	
Crediti tributari/erariali	
Crediti diversi	
Disponibilità bancarie	
Disponibilità di cassa	
Totale	4.626.648



Quanto alle passività da soddisfare nell’ambito di un’eventuale procedura di liquidazione giudiziale, oltre alle passività già preesistenti sono state considerate anche le spese da soddisfare in prededuzione, come di seguito specificato:

- (i) Il compenso del curatore, stimato in base ai valori medi di cui al D.M. n. 30/2012, è quantificato in € 313.905.
- (ii) I costi prededucibili connessi alla precedente Composizione Negoziata. Alla data di riferimento del Piano (31 gennaio 2025), le spese prededucibili residue maturate nell’ambito del percorso di risanamento – relative ai compensi dell’Esperto, degli Advisor, degli Attestatori e dei Periti – ammontano complessivamente a € 375.785. Tali oneri, già insorti nella fase di composizione negoziata, in caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale assumerebbero, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), CCII, la natura di crediti prededucibili, a condizione che ne sia verificata la funzionalità e coerenza rispetto alle finalità proprie della procedura di composizione.
- (iii) L’indennità di occupazione, stimata in € 684.000, rappresenta il canone figurativo correlato all’utilizzo degli immobili strumentali di proprietà delle società di leasing, la cui disponibilità si rende necessaria per garantire la custodia e la dismissione organizzata dei beni aziendali.
- (iv) Le utenze, stimate in € 30.000, sono riferite alle spese per energia elettrica, gas, acqua e telecomunicazioni necessarie per un periodo di due anni di durata stimata della procedura. Tali costi sono funzionali al mantenimento delle condizioni minime di efficienza e sicurezza degli impianti, in attesa della loro alienazione, e sono stati quantificati ipotizzando una gestione non operativa.
- (v) I premi assicurativi obbligatori, stimati in € 140.000, riguardano le coperture minime necessarie (responsabilità civile aziendale, incendio, furto, eventi catastrofali), ritenute imprescindibili in considerazione del valore dei macchinari industriali e dell’esigenza di tutelare il fabbricato aziendale condotto in leasing.
- (vi) I tributi locali (IMU), stimati in € 160.000, si riferiscono a due annualità d’imposta (quattro rate IMU) relative al fabbricato industriale di proprietà.
- Sulla base delle stime sopra riportate, e considerando l’attivo realizzabile nell’ambito della liquidazione giudiziale, i creditori vedrebbero soddisfatte le proprie aspettative di realizzo come di seguito sinteticamente rappresentato:

	Pagamenti possibili nella liquidazione giudiziale	Importo complessivo	% soddisfo	Importo soddisfo	Somme non pagabili nella LG
	ATTIVO DISPONIBILE per pagamenti			€ 4.626.648	
	PREDEDUZIONI:				
	Compenso curatore	€ 313.905	100%	€ 313.905	
		€ 375.785	100%	€ 375.785	
	Oneri gestione procedura (costi maturati in CN)	€ 1.014.000	100%	€ 1.014.000	
	Totale pagamenti prededuzioni			€ 1.703.690	
	ATTIVO RESIDUO			€ 2.922.958	
	Dipendenti	€ 1.390.591	100%	€ 1.390.591	€ -
2	Fornitori privilegiati	€ 91.058	100%	€ 91.058	€ -
4	Classe 4-quota privil.speciale	€ 61.028	100%	€ 61.028	€ -
4	Classe 4-quota degradata al chirografo	€ 1.087.044	0%	€ -	€ 1.087.044
5	Classe 5- quota privil.speciale	€ 104.438	100%	€ 104.438	€ -
5	Classe 5- quota privil.generale mobil.(art.8bis DL 3/2015)	€ 595.563	24,15%	€ 143.804	€ 451.759
6	Classe 6- privil.generale mobil.(art.8bis DL 3/2015)	€ 696.321	24,15%	€ 168.133	€ 528.188
7	Classe 7-garanzie statali ()-priv.generale mobil.(art.8bis DL 3/2015)	€ 3.992.005	24,15%	€ 963.907	€ 3.028.098
7	Classe 7-banche chirografarie-quota non garantita	€ 884.365	0%	€ -	€ 884.365
	Erario e Previdenza	€ 204.498	0%	€ -	€ 204.498
1	Fornitori strategici	€ 559.300	0%	€ -	€ 559.300
3	Classe 3-Fornitori chirografari	€ 7.090.004	0%	€ -	€ 7.090.004
8	Classe 8-Crediti finanziari: Chirografari	€ 16.647	0%	€ -	€ 16.647
9	Classe 9-Crediti finanziari: Soc.leasing Strumentali	€ 654.752	0%	€ -	€ 654.752
10	Classe 10-Altri crediti Chirografari	€ 3.196.343	0%	€ -	€ 3.196.343
11	Classe 11-Crediti postergati	€ 1.012.500	0%	€ -	€ 1.012.500
	Totale altri pagamenti			€ 2.922.958	€ 18.713.497
	TOTALI	€ 23.340.145		€ 4.626.648	€ 18.713.497



Dal confronto tra i dati relativi ai pagamenti effettuabili nelle due ipotesi considerate – accordo di ristrutturazione dei debiti e liquidazione giudiziale – emerge in modo chiaro e oggettivo il maggior soddisfacimento dei creditori nell’ambito dell’accordo proposto rispetto all’alternativa liquidatoria. Ne consegue che anche i creditori non aderenti, ai quali saranno estesi gli effetti dell’accordo ai sensi dell’art. 61 CCII, potranno beneficiare di un trattamento più favorevole rispetto a quello che riceverebbero in caso di apertura della liquidazione giudiziale, nella quale i pagamenti risulterebbero, con ogni probabilità, dilatati nel tempo e subordinati alle tempistiche tipiche della procedura concorsuale.

Si procede, pertanto, a riportare di seguito il quadro comparativo dal quale risulta evidente il maggior grado di soddisfacimento dei creditori nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (ADR) rispetto a quanto conseguibile nell’ipotesi di liquidazione giudiziale (LG).

Comparazione pagamenti	Pagamenti nell'ADR	% soddisfatto ADR	Pagamenti della LG	% soddisfatto LG	Miglior soddisfacimento nell'ADR
PREDEDUZIONI-Oneri gestione maturati in CN	€ 375.785	100%	€ 375.785	100%	
Dipendenti (1)	€ 1.337.107	100%	€ 1.390.591	100%	
Erario e Previdenza	€ 204.498	100%		0%	€ 204.498
1 Fornitori strategici	€ 559.300	100%		0%	€ 559.300
2 Fornitori privilegiati (1)	€ 87.556	100%	€ 91.058	100%	
3 Fornitori chirografari	€ 1.490.575	21%		0%	€ 1.490.575
4 Crediti finanziari:priv.spec.mobiliari	€ 459.228	40%	€ 61.028	5%	€ 398.200
5 Crediti finanziari:priv.spec. e generali	€ 308.000	44%	€ 248.242	35%	€ 59.758
6 Crediti finanziari:priv.generali mobiliari	€ 278.528	40%	€ 168.133	24%	€ 110.395
7 Crediti finanziari:chirogr con garanzie statali	€ 1.950.548	40%	€ 963.907	20%	€ 986.641
8 Crediti finanziari:chirografari	€ 6.659	40%		0%	€ 6.659
9 Crediti finanziari:soc.leasing Strumentali	€ 65.475	10%		0%	€ 65.475
10 Altri crediti Chirografari	€ 159.817	5%		0%	€ 159.817
11 Crediti postergati	-	0%		0%	
	€ 7.283.077		€ 3.298.744		€ 4.041.319
Fondi rischi	€ 494.000	100%			
PREDEDUZIONI-Compenso curatore			€ 313.905	100%	
PREDEDUZIONI-Oneri gestione procedura LG			€ 1.014.000	100%	
TOTALE	€ 7.777.077		€ 4.626.649		
(1) con interessi calcolati nella LG					

Peraltro, i garanti pubblici –
risulterebbero, nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione, potenzialmente destinatari di un trattamento più favorevole rispetto a quanto conseguibile in ipotesi di liquidazione giudiziale. In particolare, in caso di rinuncia all’azione di regresso o di rivalsa, condizione alla quale è sospensivamente subordinata l’omologazione dell’accordo, i garanti subirebbero una perdita pari a circa il 51% del credito garantito, nell’ipotesi in cui gli istituti bancari – destinatari di un pagamento pari al 40% nell’ambito dell’accordo – procedessero all’escussione delle garanzie. Diversamente, in caso di apertura della liquidazione giudiziale, la perdita complessiva per i medesimi garanti, a seguito dell’escussione delle garanzie, risulterebbe significativamente più elevata, attestandosi intorno al 76% del credito garantito, potendo in tale scenario beneficiare soltanto di un pagamento pari al 24,15%, come riportato nella tabella di cui a pagina 16 del presente parere. Nella tabella che segue viene evidenziato il raffronto tra le due ipotesi, al fine di rappresentare in modo chiaro il vantaggio economico riconducibile ai garanti pubblici, i quali, in caso di escussione delle garanzie, diverrebbero creditori diretti della società.



Nominativo creditore				importo		possibile B)	Creditori pubblici garanti in caso di escussione		
				€	€	€		€	€
				€	€	€		€	€
				€	€	€		€	€
				€	€	€			
				€	€	€		24,72%	
				€	€	€			
				€	€	€			
				€	€	€			
				€ 3.992.005					

In forza delle considerazioni esposte e considerata l’assenza di opposizioni, la domanda di omologa degli accordi con efficacia estesa, proposta dalla ricorrente deve essere accolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ferrara, visto l'art. 48, comma 4, C.C.I.I., definitivamente pronunciando:
omologa l’accordo di ristrutturazione dei debiti proposto da ,
depositato in data 8/9/2025, con estensione degli effetti anche ai creditori non aderenti che
appartengano a ciascuna categoria;

manda alla Cancelleria per le comunicazioni e le iscrizioni di cui all’art. 45 C.C.I.I.
Cosi’ deciso in Ferrara il 28.10.25

Il Presidente est.
dott. Anna Ghedini

